

ACCORDO TRA COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO, ATC 6 GROSSETO NORD, ATC 3 SIENA NORD,
ATC 8 SIENA SUD ED ATC LUCCA 12 PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN PROGETTO DI
RICOSTITUZIONE E STABILIZZAZIONE DELLE POPOLAZIONI NATURALI DI FAUNA SELVATICA
SPECIE LEPRE

PREMESSO CHE

1. gli Ambiti territoriali di caccia (d'ora in poi ATC) sono da considerarsi Organismi Pubblici, come chiarito in tal senso dai numerosi pronunciamenti giurisprudenziali (sentenza cassazione civile sez. lavoro n. 16467 del 27/9/2012; sentenza n. 133/2015 della Corte dei conti) e dalla Regione Toscana, che gli ha attribuito compiti di rilevanza pubblicistica;
2. il Comune di Civitella Paganico gestisce un Centro Pubblico di Produzione Selvaggina (CPPS) in località Montalto, specializzato nell'allevamento della lepre;
3. la gestione del CPPS da parte del Comune di Civitella Paganico è effettuata ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), il quale annualmente predispone il relativo piano di gestione annuale da sottoporre all'approvazione della competente struttura della Giunta Regionale Toscana (art. 18 D.P.G.R. 48/R2017);
4. **gli ATC 6 GR NORD, ATC 12 LUCCA, ATC 3 SIENA NORD, ATC 8 SIENA SUD, COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO e La REGIONE TOSCANA Settore Attività Faunistico Venatorie pesca dilettantistica e pesca in mare, hanno stipulato in data 25/05/2018 un protocollo d'intesa per la "sperimentazione di un progetto di ricostruzione e stabilizzazione delle popolazioni naturali di fauna selvatica" e nello stesso, gli ATC sono definiti Organismi Pubblici ed i rapporti tra le parti sono regolati ai sensi dell'Art. 15 legge 241/90;**
5. **successivamente alla stipula del protocollo d'intesa, riportato al capoverso precedente è stato stipulato un accordo tra, L'ATC 6 GR NORD, L'ATC 12 LUCCA, L'ATC 3 SIENA NORD, L'ATC 8 SIENA SUD e il COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO, per un progetto finalizzato alla stabilizzazione della specie lepre negli ATC sopra richiamati;**
6. **il progetto di ricostruzione e stabilizzazione delle popolazioni di fauna selvatica "specie lepre" negli ATC interessati dall'accordo, sino ad oggi, ha dato un buon risultato, garantendo economicità e qualità della selvaggina immessa;**
7. **l'accordo siglato tra l'ATC 6 GR NORD, l'ATC LUCCA 12, l'ATC SIENA 3 NORD, l'ATC SIENA 8 SUD e il COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO, attualmente in vigore, necessita di variazioni finalizzate alla ricostituzione e stabilizzazione delle popolazioni naturali di specie lepre anche in altri ATC regionali e delle procedure gestionali;**
8. **al fine di raggiungere l'ottimizzazione del progetto, ed in particolare, impedire possibili problematiche di carattere sanitario per la specie lepre, immettendo altri capi provenienti da allevamenti privati, con il risultato di modificare a ribasso i risultati ottenuti sino ad ora, si rende opportuno proseguire con il progetto per ulteriori cinque anni, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;**
9. **gli ATC 6 GR NORD, ATC LUCCA 12, ATC SIENA 3 NORD, ATC SIENA 8 SUD e il COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO, a seguito di incontro preliminare, hanno manifestato la volontà di procedere alla stipula di un nuovo accordo;**
10. dato atto che gli ATC GR6, SI3, SI8 e LU12 operano, ognuno nel territorio di propria competenza, con il compito di svolgere le seguenti attività:

- a. attuare programmi d'intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti;
 - b. determinare il quantitativo di selvaggina da immettere;
 - c. predisporre programmi di miglioramento ambientale, nonché l'attivazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;
11. dato atto che gli ATC, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DPGR 48/R del 5/9/2017, debbono destinare almeno il 30% dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC ad operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria;
 12. il presente accordo con le attività e gli impegni tra le parti ad esso connessi (in totale coerenza con il protocollo richiamato al precedente punto 1) deve considerarsi come accordo tra amministrazioni pubbliche e come tale inquadrato nella fattispecie prevista dalla legge 241/90 art. 15 e pertanto è escluso da quanto stabilito dall'art. 11 sexies della legge n. 3 del 12 gennaio 1994 della Regione Toscana e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso, il Comune di Civitella Paganico e gli ATC 6 GROSSETO NORD, ATC 3 SIENA NORD, ATC 8 SIENA SUD ED ATC LUCCA 12 sono interessati, nell'ambito dei propri fini istituzionali e per gli scopi comuni a ciascuno, a sottoscrivere presente accordo per il raggiungimento del seguente obiettivo e finalità.

OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1. L'ATC GR6 NORD, l'ATC 3 SIENA NORD, l'ATC 8 SIENA SUD, l'ATC LUCCA 12 ed il Comune di Civitella Paganico, partecipano, ognuno per le proprie competenze, al raggiungimento dell'obiettivo di interesse comune di finalità pubbliche per la "**Ricostruzione e stabilizzazione della fauna selvatica: specie Lepre**". Il tutto finalizzato al riequilibrio faunistico del territorio in cui insistono rispettivamente i suddetti ATC perseguendo contemporaneamente la massima efficienza possibile ed il godimento venatorio/ambientale di tutti i cittadini.

IMPEGNI DELLE PARTI

1. Gli ATC GR6 NORD, SIENA 3 NORD, SIENA 8 SUD, e LUCCA 12 si impegnano, ognuno nel territorio di propria competenza, ad attuare le seguenti attività:
 - a. studio e preparazione delle fasi complessive delle attività connesse al presente accordo;
 - b. approvazione del programma delle attività;
 - c. operazioni di coltivazione, ripulitura e manutenzione dei recinti di ambientamento e di tutti i siti di rilascio delle lepri sul territorio di competenza;
 - d. cura e controllo delle fasi di ambientamento;
 - e. interventi inerenti alla manutenzione ordinaria degli impianti, attrezzature, recinzioni, tabelle e quanto altro possa occorrere nel rispetto di quanto previsto con il progetto finalizzato di gestione annuale;
 - f. vigilanza in tutte le strutture destinate ad ospitare la fauna selvatica;
 - g. verifica e controllo finale delle attività progettuali.
2. Il Comune di Civitella Paganico si impegna ad attuare le seguenti attività:
 - a. verifica e condivisione degli impegni complessivi dell'accordo;

- b. riproduzione, allevamento e selezione di lepri secondo standard di alta qualità;
- c. cura e controllo delle fasi di riproduzione delle lepri;
- d. somministrazione di alimenti, integrativi, vaccini e coltivazione di essenze idonee alla presenza e alla riproduzione naturale della lepre;
- e. messa a disposizione delle lepri, suddivise tra gli ATC firmatari del presente accordo in proporzione al contributo economico messo a disposizione da ciascun ATC, per il progetto di incremento e salvaguardia della specie nel territorio degli ATC;

DURATA DELL' ACCORDO

1. Il presente accordo ha validità per un periodo di anni 5 (cinque) salvo disdetta anticipata di una delle parti firmatarie da comunicarsi alle altre a mezzo PEC entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ONERI ECONOMICI

1. I movimenti finanziari tra le parti sono dovuti al mero ristoro delle spese sostenute per la realizzazione degli impegni relativi all'accordo.
2. Ogni ATC (in base alle proporzioni indicate al successivo punto 2 del capoverso "Valore economico dell'accordo") provvederà ogni anno entro il **1° giugno** a mettere a disposizione del Comune di Civitella Paganico il 50% del contributo massimo annuale. Alla conclusione delle attività annuali previste dal presente accordo il Comune di Civitella Paganico fornirà agli ATC il consuntivo di dettaglio delle spese sostenute ivi compresi i costi del personale impiegato. La comunicazione delle spese sostenute è effettuata esclusivamente ai fini della massima trasparenza verso tutti i soggetti interessati. Sulla base di tale consuntivo gli ATC provvederanno, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, a mettere a disposizione del Comune di Civitella Paganico il resto del contributo annuale secondo le proporzioni stabilite al punto 2 del successivo capoverso.

VALORE ECONOMICO DELL'ACCORDO

1. In considerazione del fatto che il presente accordo ha durata pluriennale, le parti stabiliranno annualmente il valore economico delle attività che dovranno essere svolte. Tale importo annuale, che complessivamente non dovrà superare la cifra di € 120.000,00 (euro centoventimila/00), sarà determinato in funzione degli specifici progetti che di anno in anno verranno approvati, delle aree interessate agli interventi di stabilizzazione della fauna selvatica (lepre) e del numero delle lepri da impiegare. Il Comune di Civitella Paganico entro il 31 dicembre di ogni anno provvede ad inviare agli ATC una proposta di piano di gestione annuale per l'anno successivo. **L'importo massimale annuo di cui al presente comma, potrà essere integrato con un importo aggiuntivo non superiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) (altro importo?) per far fronte ad eventuali straordinarie spese che si dovessero rendere necessarie alle esigenze operative del Centro. Tali spese straordinarie dovranno comunque essere preventivamente ed appositamente approvate all'unanimità dagli enti firmatari del presente accordo.**
2. Fatto salvo l'importo annuo massimo complessivo di cui al precedente punto 1, gli ATC firmatari del presente accordo si impegnano annualmente a contribuire economicamente così come di seguito indicato:
 - ✓ ATC 6 GR NORD ed ATC LUCCA 12 1/3 ciascuno del valore economico delle attività svolte nello stesso anno;
 - ✓ ATC SIENA 8 SUD 1/12 del valore economico delle attività svolte nello stesso anno;

- ✓ ATC SIENA 3 NORD 3/12 del valore economico delle attività svolte nello stesso anno.
3. Sarà facoltà di ogni ATC firmatario, a seguito di specifiche verifiche che attestino l'ormai raggiungimento di una consistenza ottimale della selvaggina nel proprio territorio, cedere parte delle lepri ad esso annualmente spettanti ad altro ATC non firmatario sulla base di specifici accordi bilaterali. **Gli ATC che opereranno per tale facoltà, ai fini della massima trasparenza, dovranno avvertire preventivamente tutte le parti firmatarie dell'accordo.**

RESPONSABILI DELL'ACCORDO

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, gli ATC 6 GR NORD, LUCCA 12, SIENA 3 NORD, SIENA 8 SUD e il Comune di Civitella Paganico si impegnano a nominare con specifici atti i rispettivi responsabili per l'attuazione del presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte. Con le stesse modalità ogni parte potrà modificare il rispettivo responsabile.
2. Gli ATC al momento della firma sono sollevati da oneri e debiti pregressi.
3. I rappresentanti legali delle parti si incontreranno periodicamente per valutare l'attuazione dell'accordo e, ove necessario, per comporre bonariamente eventuali controversie.
4. I firmatari del presente accordo danno atto del coordinamento delle attività progettuali svolto dal personale della Sede Territoriale Regionale di Grosseto cui compete l'approvazione annuale del piano di gestione.

CLAUSOLE FINALI E DI RINVIO

1. Il presente accordo stipulato tra enti pubblici per il perseguimento di finalità istituzionali è esente da imposta di bollo e di registro ed è sottoscritto con firma elettronica dai rappresentanti degli enti stessi. Eventuali controversie che non fossero composte bonariamente tra le parti sono di competenza del foro di Grosseto. Per quanto non previsto si fa espresso rinvio alle norme di settore.

FIRMA DIGITALE

1. Ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 il presente accordo è sottoscritto in forma digitale.

Per Comune di Civitella Paganico

Per l'ATC GR6 NORD

Per l'ATC SI 3 NORD

Per l'ATC SI 8 SUD

Per l'ATC LU 1

*commento ATC 3 – specificare se il contributo annuo è fisso o variabile in base alle risultanze del bilancio

* Così come è scritto è da considerarsi variabile, in quanto vanno restituite solo le mere spese sostenute, pertanto si pagherà il contributo massimo solo nel caso in cui si raggiunga tale tetto. Di contro si restituiscono le spese sostenute tenendo conto delle diverse percentuali di adesione.

BOLLA